

Comune di
**VILLANOVA
MONFERRATO**
Provincia di Alessandria (AL)

**REGOLAMENTO
TUTELA E BENESSERE DELLA
POPOLAZIONE CANINA**

Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 48 del 22/11/2019

INDICE

Art. 1 - Prefazione

Art. 2 – Disciplina

Art. 3 – Conduzione dell'animale

Art. 4 - Detenzione

Art. 5 – Raccolta deiezioni

Art. 6 - Particolari situazioni

Art. 7 – Cani individuati come pericolosi

Art. 8 – Vigilanza

Art. 9 - Entrata in vigore

Art. 10 – Elenco razze ed incroci a rischio aggressività (allegato)

Art.1 (Prefazione)
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento finalizza la tutela ed il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del comune di Villanova Monferrato (AL), regolamentando il rapporto tra l'uomo e l'animale in relazione all'Ordinanza del 12 Dicembre 2006 emessa dal Ministero della Sanità in materia di tutela ed incolumità pubblica dall'aggressione di cani pubblicata su Gazzetta Ufficiale n°10 del 13 Gennaio 2007.

Art. 2
Disciplina

1. La normativa verrà applicata:
 - Sulle aree pubbliche
 - Su aree private ma di uso pubblico
 - Su aree di diverse tipologie individuate da esposti, come ad esempio aree private non aperte al pubblico

Art.3
Conduzione dell'animale

1. Sulle aree ad uso pubblico i padroni dei cani, ovvero accompagnatori od altre figure assimilate, sono tenuti ad applicare ove necessita ed ove previsto il guinzaglio o la museruola. Nel contesto dei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici è fatto obbligo la sola conduzione con la museruola ed il guinzaglio.
2. L'obbligo di cui al Comma 1 del presente articolo si estende a tutti i proprietari e detentori di cani aggressivi.
3. Nel caso di violazioni al presente articolo sarà soggetto alla sanzione pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 150,00 L'importo sarà raddoppiato se la violazione viene commessa da proprietari o detentori di cani appartenenti alle razze individuate dall'ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 od individuati nel presente provvedimento (vedi art 11 allegato);

Art. 4
Detenzione

1. Non dovranno essere detenuti cani in spazi angusti, o privi dell'acqua e del cibo necessari e bisognerà provvedere alla periodica pulizia dell'area di contenimento, se nel caso specifico, nonché la pulizia regolare dei contenitori del cibo e dell'acqua.
2. Non dovranno essere detenuti cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo utilizzato dagli stessi come protezione nelle diverse stagioni dell'anno;
3. I cani detenuti liberi, dovranno essere ospitati in area debitamente delimitata e cintata da idonea rete metallica od altro manufatto utile allo scopo.
4. L'eventuale catena, di robustezza e di misura adeguata, dovrà garantire libertà di movimento all'animale dandone in ogni momento ed in caso di intemperie la possibilità allo stesso di poter raggiungere il riparo e la ciotola dell'acqua e del cibo.
5. I possessori dei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 100,00.
6. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di terzi.
7. Chiunque viola le altre disposizioni previste dal presente articolo, comma 2-3-5-6, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 300,00 fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere ulteriori e necessari provvedimenti specifici.

Art. 5
Raccolta delle deiezioni

1. Su ogni area Comunale aperta e ad uso pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento;
 - b) a fare uso, per l'asportazione, di idonea attrezzatura, immediatamente in disponibilità, pena l'applicazione della sanzione di cui al successivo comma:
2. Comma 1 lettera a - sanzione amministrativa da euro 30,00 ad euro 90,00 oltre alla asportazione delle deiezioni;
3. Comma 1, lettera b, sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 75,00.
4. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida.

Art. 6
Particolari situazioni

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi e negozi. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendano ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purchè tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale.
2. in relazione all'ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 si prevede inoltre:
 - a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa dal pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 150,00;
 - b) coloro che, nonostante il divieto stabilito nell'ordinanza ministeriale, detengano o a qualunque titolo accompagnino uno dei cani vietati soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 600,00.
3. E' vietato trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.
4. Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane senza scopi veterinari e in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali. E' altresì vietato l'addestramento con uso di strumenti elettrici che procurino paura ovvero sofferenza dell'animale finalizzati ad aumentare le reazioni aggressive degli stessi.
5. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 75,00.
6. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 4 del presente articolo è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00.

Art. 7
Cani individuati come pericolosi

1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal detentore dell'animale. Il comune istituirà, se necessario, un elenco dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati sul territorio Comunale dandone comunicazione periodica ai servizi veterinari e agli organi di polizia.
2. L'autorità sanitaria competente, in collaborazione con l'A.S.L. potrà stabilire:
 - a) i criteri per la classificazione del rischio derivante da cani pericolosi e i parametri di rilevazione;
 - b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature e le prescrizioni atte a controllare e limitare il rischio di aggressione;
 - c) l'obbligo per i proprietari di cani pericolosi di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile.

Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge. Possono effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontaria muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale e di qualifica di guardia particolare giurata. L'amministrazione comunale ha facoltà di individuare ulteriori organi deputati al controllo e alla vigilanza ma in tal caso occorrerà una specifica individuazione dei poteri e delle facoltà degli agenti preposti.

Art. 9
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.

Art.10 (allegato)

Elenco razze ed incroci a rischio aggressività

- 1) American Bulldog
- 2) Cane da pastore di Charplanina
- 3) Cane da pastore dell'Anatolia
- 4) Cane da pastore dell'Asia Centrale
- 5) Cane da pastore del Caucaso
- 6) Cane da serra da Estreilla
- 7) Dogo Argentino
- 8) Fila Brasileiro
- 9) Perro da canapo Majoero
- 10) Perro da presa Canario
- 11) Perro da presa Mallorquin
- 12) Pit Bull
- 13) Pit Bull Mastiff
- 14) Pit Bull Terrier
- 15) Refeiro do Alentejo
- 16) Rottweiler
- 17) Tosa inu

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO ANNULLA E SOSTITUISCE INTEGRALMENTE
L'ORDINANZA 17/2006 INERENTE "DISPOSIZIONI PER I DETENTORI DI CANI"**